REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.140/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69860/C** del registro di Segreteria, depositato in data 27 marzo 2025.

Ad istanza di

N. F. (C.F.: OMISSIS) nato il OMISSIS e ivi residente in Via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24 presso lo studio degli avv.ti Enrico Tedeschi (C.F.: TDSNRC70D13B776U) e Francesco D'Antonio (C.F.: DNTFNC57T27E791Q), dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso, avendo dichiarato gli stessi difensori di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it o studiodantonio@legalmail.it o al fax 0825 22290.

Contro

1. **Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza** in persona del dirigente reggente in posizione di staff *p.t.*, dott.ssa Adele Volpacchio, dell'Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza (PEC:

dipps018.1700@pecps.interno.it)

2. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 maggio 2026, l'avv. Floriana Caccamo per il ricorrente e l'avv. Francesco Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato previo annullamento del decreto del Ministero con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio per le patologie: "artrosi lombosacrale in atto a scarsa incidenza funzionale; segni rx di scoliosi del rachide in atto senza limitazione funzionale; spondilodiscoartrosi cervicale in atto a lieve incidenza funzionale"; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente.

I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.

Il ricorrente assunto nel Corpo della Polizia di Stato dal 28.11.1990 era cessato dal servizio in data 01.08.2024 e dal 28/11/1990 alla fine di marzo 1991 aveva frequentato il primo corso di ausiliario a Palermo mentre dalla fine di marzo 1991 a dicembre 1992 aveva prestato servizio presso il Reparto Volo di Palermo, con servizi di vigilanza e turno in quinta e da dicembre 1992 a fine marzo 1993 aveva frequentato il secondo corso di ausiliario a Vibo Valentia.

Lo stesso aggiungeva che nel periodo compreso tra marzo e dicembre 1993 aveva prestato servizio presso l'Ufficio Personale della Questura di Palermo, impegnato in attività di piantonamento notturno presso le abitazioni dei magistrati, di sorveglianza dei detenuti ospedalizzati e di mantenimento dell'ordine pubblico negli stadi mentre da dicembre 1993 a luglio 2024 era stato assegnato all'Ufficio Speciale della Presidenza della Regione Siciliana di Palermo dove aveva svolto servizi di sicurezza con turnazione di 24 ore, inclusi controlli al Parco adiacente, usando arma lunga e giubbotto antiproiettile, come da ordini di servizio allegati.

La difesa attorea prospettava che il ricorrente per tutta la sua carriera era stato costretto a lavorare spesso all'esterno, a bordo di scomode autovetture, assumendo per lunghi ed ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta o, peggio, quella in piedi, indossando il pesante armamento individuale previsto nei servizi di pronto intervento, sottoponendo la colonna vertebrale a continui affaticamenti.

Il ricorrente rappresentava che nel novembre del 2017 aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio e che nella seduta del 14.10.2019 la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale modello BL/B n. ME119001142, aveva giudicato il ricorrente affetto dalle seguenti patologie: A) Segni rx di scoliosi del rachide in atto senza limitazione funzionale; B) Artrosi lombosacrale in atto a scarsa incidenza funzionale; C) Spondilodiscoartrosi cervicale in atto a lieve incidenza funzionale, ascrivibile alla Tab. B. Tali patologie non erano riconosciute dipendenti da causa di servizio da parte del CVCS nell'adunanza n. 2514 del 08.10.2021, cui seguiva il decreto negativo del Ministero dell'interno oggetto di contestazione.

In data 15/10/2024 il ricorrente presentava istanza/diffida di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per le stesse patologie, senza ricevere alcun esito.

I.b. In punto di diritto il ricorrente lamentava in primo luogo l'eccesso di potere del provvedimento avversato sotto i profili del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dell'illogicità intrinseca ed estrinseca e della manifesta ingiustizia prospettando che nella sua carriera era stato costretto a lavorare quasi sempre all'esterno, assumendo per lunghi e ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta o, all'inverso, per molto tempo in piedi, sottoponendo la colonna vertebrale ai continui affaticamenti caratteristici delle suddette posture e ritenendo che la costante esposizione ai continui microtraumi causati dalle ripetute sollecitazioni della colonna vertebrale, l'assunzione di posture

incongrue, i continui sforzi a carico della cerniera lombare e cervicale, lo stress fisico dovuto alle continue variazioni di clima dall'ambiente interno a quello esterno e viceversa, erano i fattori che avevano causato, o quantomeno contribuito a causare, le infermità sofferte la cui esistenza era stata comprovata e riconosciuta dalla stessa commissione medica.

Secondo la difesa attorea le condizioni del servizio prestato, avevano sempre esposto il ricorrente a sforzi fisici prolungati, a frequenti sollecitazioni ed allo stazionamento in posizioni incongrue per prolungati periodi di tempo, cosa che aveva costituito un aggravio di impegno a carico della colonna vertebrale che aveva determinato usura dei metameri cervicali, dorsali e lombari, influendo nocivamente sulla salute dell'istante e determinando, in maniera quantomeno concausale, l'insorgenza della patologia spondilo artrosica cervicale, dorsale e lombare.

A tal proposito era richiamata la relazione del CTP, dott. Guerrera Giancarlo, del 3 febbraio 2025, evidenziando che l'artrosi è un fenomeno caratterizzato dalla degenerazione della cartilagine, ove i fattori esterni e, quindi, le micro-sollecitazioni o i microtraumi possono assumere un ruolo concausale in specifici lavori in cui si determinano rilevanti sollecitazioni meccaniche.

In secondo luogo, era lamentato il difetto di motivazione in violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/1990 richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio e del provvedimento di diniego

che su questo si basa vanno censurati per difetto sostanziale di motivazione se la censura è suffragata da sufficienti elementi di prova, quale, come nel caso in esame, un parere medico legale di segno opposto alle conclusioni esposte nei provvedimenti impugnati.

Infine, era affermata la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso e la sua ammissibilità alla luce del recente pronunciamento delle SS.RR. di questa Corte.

I.c. L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno n. 759 del 13.04.2022, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente ai fini del diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU:

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

- in via istruttoria, disporsi consulenza tecnica medico legale atta a confermare la sussistenza delle patologie lamentate e ad individuarne l'eziologia nella causa di servizio.

II. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per l'11 settembre 2025.

In data 7 aprile 2025 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutte le Amministrazioni convenute.

III. In data 31 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 153, co. 1 lett. b) del c.g.c. e di rigettare il ricorso con ogni

conseguenza di legge sulle spese del giudizio.

A seguito di una riassuntiva trattazione della vicenda, l'INPS rappresentava che il ricorrente era titolare di pensione ordinaria di anzianità (VOCTPS) con decorrenza dal 01.08.2024 e che lo stesso non aveva avanzato alcuna istanza di pensione di privilegio con la conseguenza che l'Istituto, oltre a non avere obbligo di iniziare un procedimento amministrativo, non si trova in possesso della documentazione sanitaria e amministrativa necessaria alla disamina dell'eventuale diritto alla prestazione, così come già puntualmente comunicato al ricorrente in risposta alla diffida pervenuta in data 15.10.2024. Era prospettato che, in assenza di domanda amministrativa, il ricorso doveva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, co. 1 lett. b) del c.g.c.

Nel merito l'Istituto deduceva sull'infondatezza del ricorso per mancanza del requisito del riconoscimento della causa di servizio, in quanto i pareri del CVCS in merito al giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall'odierno ricorrente risulterebbero vincolanti per l'Ente per cui in presenza di parere negativo e non avendo alcun margine di discrezionalità l'INPS poteva solo rigettare la domanda di pensione privilegiata.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava sin d'ora come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale dell'INPS di Palermo nella

Via F. Laurana n. 59, evidenziando che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla PEC dell'INPS di Palermo (*direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it*).

IV. In data 3 settembre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno chiedendo di ritenere inammissibile il ricorso in assenza della previa domanda amministrativa di pensione in violazione del diritto di difesa dell'INPS e in quanto l'azione giudiziale del ricorrente appariva essere un mero impulso per nominare una CTU, peraltro non necessaria, che si faccia carico dell'intero onere probatorio sullo stesso gravante e nel merito di rigettare il ricorso per infondatezza della pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità già giudicate non dipendenti da causa di servizio ai sensi dell'art. 94, co. 1 del c.g.c.

Il Ministero evidenziava che il ricorrente dopo il congedo, con istanza del 15/10/2024 e facendo seguito all'istanza del 04/11/2017, chiedeva al Ministero e all'INPS di Palermo di esprimersi sulla dipendenza delle predette infermità, anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, evidenziando nel ricorso di non aver avuto nessun riscontro alla stessa. Secondo l'Amministrazione resistente, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del DPR 461/2001, il ricorrente era incorso nell'improcedibilità della predetta istanza di PPO perché non trasmessa in via telematica, così come da circ. n. 131 del 19/11/2012 dell'INPS per cui non risultava formalizzata alcuna domanda di trattamento privilegiato.

Secondo la difesa della resistente il richiamo operato dalle SS.RR. di

questa Corte nella sentenza n. 12/2023/QM/PRES sull'"unicità dell'accertamento'' non potrebbe superare l'omessa istanza amministrativa tesa al riconoscimento della pensione privilegiata per cui nel caso di specie il ricorrente non aveva avviato il relativo procedimento amministrativo all'atto del proprio collocamento a riposo.

Nel merito l'Amministrazione deduceva che il giudizio espresso dall'organo tecnico era congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità, risultando ampiamente ed esaustivamente illustrate le relative ragioni tecnico-sanitarie.

Nel caso di ricorso a CTU, l'Amministrazione si riservava di avvalersi della propria Direzione Centrale di Sanità al fine di acquisire una consulenza specialistica di parte nonché di nominare un proprio consulente durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

V. All'udienza dell'11 settembre 2025 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale mentre l'INPS insisteva nell'eccezione di inammissibilità riportandosi per il resto alla memoria. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

VI. All'esito della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 115/2025 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: "Accertare se le seguenti patologie a) Segni rx di scoliosi del rachide; b) Artrosi

lombosacrale; c) Spondilodiscoartrosi cervicale, siano dipendenti da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tali patologie, singolarmente e in cumulo, ai fini del trattamento privilegiato".

Si assegnava al CML termine del 28 febbraio 2026 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l'udienza di prosecuzione per il 18 marzo 2026.

VII. In data 24 ottobre 2025 il Ministero dell'interno trasmetteva una nota difensiva in cui insisteva in tutte le eccezioni e deduzioni già sollevate con la memoria di costituzione evidenziando che, solo nell'eventualità in cui il ricorso fosse accolto , l'INPS potrà procedere al conferimento della pensione privilegiata ordinaria soltanto dopo la presentazione da parte del ricorrente della necessaria istanza telematica all'istituto previdenziale con decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa, *ex* art. 191 del d. P.R. n. 1092/1973.

VIII. In data 19 febbraio 2026 parte ricorrente depositava presso la Sezione le proprie osservazioni critiche sul parere trasmesso dal CML in data 21.11.2025.

IX. In data 26.02.2026 il CML depositava il richiesto parere medico legale evidenziando che dal "rapporto informativo e dagli ordini di servizio agli atti non emergono fattori, quali traumi del rachide o l'impiego in mansioni particolarmente usuranti per l'apparato osteo-articolare, sia in termini di intensità che di durata, che possano consentire di correlare, con criteri scientifici e medico legali, il

servizio con le infermità in esame. Un ruolo, invece, rilevante e preponderante, a parere di questa Sezione del CML, può avere svolto la gracile costituzione del ricorrente". L'Organo medico-legale concludeva ritenendo che "le infermità a) Segni rx di scoliosi del rachide; b) Artrosi lombosacrale; c) Spondilodiscoartrosi cervicale NON possano essere considerate dipendenti da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante".

X. All'udienza del 18 marzo 2026, rilevato che le osservazioni di parte ricorrente al suddetto parere medico-legale non erano state trasmesse al CML come disposto con ord. 115/2025, con ordinanza a verbale veniva richiesto al CML di esprimere una valutazione su tali osservazioni fissando l'udienza di prosecuzione per il 27 maggio 2026.

XI. In data 16 aprile 2026 il CML depositava la propria valutazione sulle suddette osservazioni confermando il parere negativo già formulato.

XII. In data 18 maggio 2026 parte ricorrente depositava note difensive in cui contestava le conclusioni del CML, ritenute del tutto inattendibili, in quanto fondate sul presupposto fattuale errato del servizio prevalentemente interno, viziate da una valutazione medico-legale incompleta per assenza di considerazione per i microtraumi e basate su un ragionamento illogico relativo alla predisposizione che esclude la concausa.

Erano formulate le seguenti conclusioni:

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così come le

conclusioni rassegnate nella CTU in quanto erronee, lacunose e fondate su un palese travisamento dei fatti;

- accogliere *in toto* il ricorso;

- conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di pensione privilegiata vitalizia, con ascrizione delle patologie cumulate all'8^ Categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 834/1981, o a quella diversa categoria che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di congedo e con corresponsione dei relativi arretrati, interessi e rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione.

XIII. All'udienza del 27 maggio 2026 parte ricorrente contestava le conclusioni del parere reso dal Collegio medico legale e chiedeva l'accertamento del diritto a pensione privilegiata di VIII categoria mentre l'INPS insisteva per il rigetto del ricorso:

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo del giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, quale *ex* appartenente alla Polizia di Stato in congedo dal 01.08.2025, ad avere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per le infermità a) Segni rx di scoliosi del rachide; b) Artrosi lombosacrale; c) Spondilodiscoartrosi cervicale ai fini della pensione privilegiata.

Tale *petitum* originario nelle note difensive del 18 maggio 2026 e nelle conclusioni dell'udienza di discussione del 27 maggio 2026 è stato

riformulato chiedendo il riconoscimento anche del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di VIII ctg della Tabella A per le suddette infermità previo accertamento della loro dipendenza da causa di servizio.

1.1. In via pregiudiziale, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti avversati e a ottenere il loro annullamento, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo senza la necessità di alcuna statuizione di annullamento degli atti amministrativi contestati.

1.2. In via preliminare va scrutinata l'eccezione sollevata da entrambe le Amministrazioni resistenti sull'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata per assenza della previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, co. 1 lett. b del c.g.c.

In primo luogo, si osserva che il *petitum* originario dell'odierno

giudizio non recava alcuna richiesta di riconoscimento diretto del diritto alla pensione privilegiata essendo tale domanda introdotta per la prima volta nelle note del 18.05.2026 e nella discussione nell'udienza del 27.05.2026.

Sul punto si osserva che tale domanda non può essere qualificata come semplice precisazione della domanda recata nel ricorso introduttivo ma si tratta di una riformulazione della domanda originaria, che al di là della sua qualificazione come *emendatio libelli* o *mutatio libelli*, non è ammissibile ai sensi dell'art. 164, co. 1 terzo periodo del c.g.c. secondo cui "Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice" (enfasi aggiunta). Nel caso di specie non è stata posta dal ricorrente alcuna richiesta di modifica del *petitum* originario con prospettazione dei previsti "gravi motivi" per cui tale circostanza di per sé rende inammissibile la domanda sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato.

A ciò si aggiunga che, come eccepito correttamente dalle due Amministrazioni resistenti, il ricorrente in sede amministrativa non ha presentato all'INPS alcuna domanda di pensione privilegiata neanche in modo irregolare in quanto la nota-diffida del 15.10.2024 presentata via PEC non può essere qualificata quale domanda di pensione privilegiata in quanto essa è da considerare quale ulteriore domanda di "riconoscimento dipendenza da causa di servizio ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata" (cfr. all. 6 del ricorso).

Ne consegue che l'oggetto dell'odierno giudizio è limitato alla

questione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.

2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie .

Ai sensi dell'art. 67, co.1, d.P.R. 1092/1973 il personale militare o assimilato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della annessa tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

La sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

2.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in

quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità.

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che: (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre

concause (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304/2017).

2.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni. In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

3. Passando al merito, il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.

La domanda di causa di servizio dell'odierno giudizio si riferisce alle infermità a) segni rx di scoliosi del rachide, b) artrosi lombosacrale e c) spondilodiscoartrosi cervicale ai fini della pensione privilegiata che nella prospettazione del ricorrente è da ricondurre in termini di eziopatogenesi al servizio svolto presso il Corpo della Polizia di Stato che sarebbe stato caratterizzato da condizioni di particolare gravosità.

Tale prospettazione è stata contestata dall'*ex* Amministrazione datoriale e dall'Istituto previdenziale che hanno dedotto sulla correttezza del parere reso in sede amministrativa dal CVCS del MEF e sull'assenza di gravosità del servizio svolto di cui il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova concreta.

3.1. Questo Giudice, sulla base delle risultanze del parere medico-legale richiesto al CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione quale CTU e reso in data 26 febbraio 2026 con supplemento del 16 aprile 2026, ritiene che il ricorso non sia fondato in quanto si condivide tale parere medico-legale secondo cui le suddette infermità non possono essere considerate dipendenti da causa di servizio né da concausa efficiente e determinante.

Infatti, il citato giudizio del CML su tali infermità, *in toto* condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato, nonché risulta coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate, consente a questo Giudice di aderire pienamente alle conclusioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base del compendio documentale prodotto.

Il CML, dopo avere ripercorso il servizio svolto dal ricorrente e

accertato il suo attuale stato di salute, ha posto la seguente diagnosi: segni RX di scoliosi del rachide in atto senza limitazione funzionale, artrosi lombosacrale in atto a lieve incidenza funzionale e spondilodiscoartrosi cervicale in atto a modica incidenza funzionale.

Il Collegio ha dunque proceduto ad un'attenta valutazione medico-legale, richiamando gli specifici elementi del servizio svolto dal ricorrente con particolare riferimento al rapporto informativo in atti sul servizio svolto dal dicembre 1993 al febbraio 2018 nell'Ufficio speciale di P.S. presso la Regione Siciliana (cfr. all. 5 della memoria del Ministero dell'interno) e richiamando la letteratura medica in materia di scoliosi e artrosi vertebrale (spondiloartrosi) con particolare riferimento per quest'ultima alla sua diffusione, alla sua manifestazione e ad alcuni elementi condizionanti individuati nei fattori di natura meccanica come l'eccesso ponderale o alcune attività lavorative e sportive.

L'Organo medico-legale, quindi, ha valutato che "Dal rapporto informativo e dagli ordini di servizio del ricorrente, presenti agli atti, emerge come non vi siano stati eventi traumatici di servizio che abbiano potuto favorire l'insorgenza del processo artrosico evidenziando che nell'unico rapporto informativo in atti già richiamato si "descrive un'attività di assistenza e vigilanza interna nei confronti di delegazioni di dimostranti e, solo saltuariamente, in occasione di particolari ricorrenze, di un impiego nell'area del parco d'Orleans e nel varco turistico della sede dell'Assemblea regionale siciliana. Solamente in quest'ultime sporadiche occasioni, e solo

quando espressamente comandato e/o necessario, veniva fornito di giubbetto antiproiettile e di pistola mitragliatrice Ml2. Tali attività erano svolte a piedi, mai a bordo di autoveicoli, o motoveicoli".

Il CML ha aggiunto che "la malattia scoliotica ha genesi prevalentemente genetico costituzionale, sviluppandosi nel periodo dell'accrescimento" per cui "il servizio prestato non può avere svolto alcun ruolo causale, né concausale, nella sua insorgenza" e che "dal rapporto informativo e dagli ordini di servizio agli atti non emergono fattori, quali traumi del rachide o l'impiego in mansioni particolarmente usuranti per l'apparato osteo-articolare, sia in termini di intensità che di durata, che possano consentire di correlare, con criteri scientifici e medico legali, il servizio con le infermità in esame. Un ruolo, invece, rilevante e preponderante, a parere di questa Sezione del CML, può avere svolto la gracile costituzione del ricorrente".

Nel supplemento istruttorio del 16.04.2026 l'Organo medico legale ha evidenziato che le sue considerazioni sono state basate sulla documentazione del servizio del ricorrente in atti dove l'impiego presso l'area del parco d'Orleans è descritto come saltuario e svolto prevalentemente a piedi e con complessivi turni mensili di 25 diurni e 4 notturni senza ore di lavoro straordinario non avendo alcun rilievo la percezione dell'indennità di servizio esterno che non dimostra che il servizio è stato svolto sempre all'esterno e con modalità gravose. Inoltre, il CML ha richiamato la letteratura scientifica la quale ha dimostrato che per il rachide il fattore di rischio

principale è dato dalla posizione di seduti piuttosto che dalla postura in piedi.

L'Organo medico-legale ha concluso che il servizio del ricorrente [svolto prevalentemente in piedi e, in parte, deambulando, secondo dei turni regolari e senza ore di straordinario, non può essere considerato "particolarmente gravoso per il rachide"].

3.2. Tale parere medico-legale è stato contestato dal ricorrente sulla base dei tre seguenti argomenti difensivi.

Il primo argomento ha reiterato la deduzione che il servizio è stato svolto in modo prevalente all'esterno stante la percezione dell'indennità di servizio esterno che può essere percepita solo se l'attività è svolta per almeno due terzi del tempo di servizio in turni all'esterno degli uffici. Sul punto però il ricorrente non ha fornito alcuna prova della percezione continuativa di tale indennità visto che la nota in atti del 10.04.2014 prevede la percezione di tale indennità solo per il personale impiegato nel servizio di vigilanza in favore della sede di Palazzo d'Orleans (cfr. all. 11 del ricorso, pag. 17) né si ritiene che la prospettata prevalenza del servizio esterno possa considerarsi *in re ipsa* quale fattore gravoso con efficienza causale sulle infermità dell'apparato osteo-articolare.

Il secondo argomento ha reiterato la deduzione che le modalità del servizio svolto con "turni di vigilanza appiedata, spesso con l'ausilio di arma lunga … e giubbotto antiproiettile" avrebbero determinato un "costante e logorante sovraccarico funzionale" da cui ne sarebbero derivati microtraumi con efficienza causale o concausale

sulle infermità oggetto di causa. Anche tale argomento non risulta fondato in quanto manca in atti la prova di tale costante sovraccarico funzionale considerato che peraltro solo il turno notturno nel Parco d'Orleans dalle 22:00 alle 7:00 era "disimpegnato con l'arma lunga M/12 e relativo caricatore e fari portatili" (cfr. all 11. del ricorso "consegne Cat.E.1.A/Prot.981/2OO9 - Segr. Dir. del 15 ottobre 2009, pag. 22) e lo svolgimento di tali turni notturni da parte del ricorrente è stato saltuario (cfr. all. 9 del ricorso e all. 5 della memoria del Ministero dell'interno). Inoltre, risulta condivisibile la valutazione del CML sulla sussistenza di un maggiore fattore di rischio nella postura seduta o a bordo di autoveicoli. Riguardo a quest'ultimo fattore di rischio gli elementi sul servizio del ricorrente in atti non forniscono alcuna prova di quanto dallo stesso affermato nel ricorso introduttivo secondo cui il servizio è stato svolto a "bordo di scomode autovetture, assumendo per lunghi ed ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta" (cfr. ricorso, pag. 2, lett. h)

L'ultimo argomento riguarda la lamentela che il giudizio del CML avrebbe considerato esclusivamente i fattori di predisposizione del ricorrente ("gracile costituzione del ricorrente" e natura "genetico-costituzionale" della scoliosi) non valutando che tali fattori predisponenti non escludono la concausa di servizio. Sul punto basta osservare che la conclusione del CML sui fattori di predisposizione segue la fondata e condivisa valutazione medico-legale di insussistenza di fatti di servizio con efficienza anche concausale sulle infermità oggetto di causa.

4. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata inammissibile la domanda di pensione privilegiata e vanno condivisi i contenuti dei due pareri medico-legali espressi dal CML e dal CVCS con conseguente rigetto della domanda di dipendenza da causa di servizio per le suddette infermità.

5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex* art. 31, co. 3, c.g.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile la domanda di pensione privilegiata;

- rigetta per il resto il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 8 giugno 2026

Pubblicata l'8 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di N.F. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 8 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)